


PROSPETTO RIPARTO SOMME DERIVANTI DALLE NOTE SPESE EX ART. 9 L. 114/14

SENTENZA	% RIPARTO	IMPORTO
ZOCCO C.		2.788,70
PELUSO G.		329,00
DI RAIMONDO P.		329,00
LA BORGIA G.		2.789,00
CAFISI S.		2.788,70
OCCHIPINTI G.		4.765,50
GALANTI B.		2.295,00
CAMPIONE G.		2.788,70
BARONE V.		7.195,00
BIANCO A.		2.788,70
TOTATE		<b>28.857,30</b>
RIPARTIZIONE SOMME IN %		
VALLONE D.	50	14.428,65
GURRIERI A.	10	2.885,73
STERLINO G.	10	2.885,73
ALGOZZINO A.	10	2.885,73
ALECCI I.	7,5	2.164,30
SCRIBANO C.	7,5	2.164,30
ASP RAGUSA	5	1.442,87
TOTALE		<b>28.857,30</b>

RAGUSA LI, 02/07/2015

  
 Direttore U.O.C.  
 Servizi Economico  
 Finanziario e Patrimoniale  
 Dott. Massimo Cicero





**DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICO  
FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Piazza Igea, 1  
RAGUSA

Telefono 0932 234297  
Fax 0932 234227

WEB [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it)

Data 08/07/2015

Prot. 427//EcoFinP

Al Direttore U.O. AA.GG.  
e Risorse Umane  
Sede

Oggetto: Risparmio spese legali

Per quanto di competenza, si trasmette in allegato la nota spese legali prot. 315/Staff.Avv. completa delle notule previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Aziendale.

F.to  
Il Direttore U.O.C.  
Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale  
Dr. Massimo Cicero



SERVIZIO LEGALE  
PIAZZA IGEA N. 1  
97100 RAGUSA

PROT. N. 316/Staff. avv.

DATA 02/02/2015

Telefono  
0932/234210  
0932/234201

FAX  
0932/234343

EMAIL

Al Settore Economico Finanziario

e p.c. → al Direttore Generale

al Direttore Amministrativo

LORO SEDI

OGGETTO: Note spese legali per liquidazione ex art. 9 L.n.114\2014.

Per il seguito di competenza, si trasmettono alla S.V. alcune note spese redatte per le cause vinte con spese di lite compensate e le cui statuizioni che definiscono il giudizio sono intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.114\14.

Le notule allegate sono state redatte secondo i parametri minimi del D.M. 10.03.2014 n.55 così come previsto dall'art.12 comma 2 del Regolamento approvato con delibera n.860 del 22.04.2015, e riguardano le seguenti cause affidate allo scrivente:

- La Boria Gaudenzia c/AUSL n. 7 di Ragusa
- Asp di Ragusa c/Galanti Bertina;
- Zocco Carmelo c/Asp di Ragusa;
- Peluso Giorgio c/Asp di Ragusa;
- Campione Giuseppe c/Asp di Ragusa;
- Bianco Angela c/Asp di Ragusa;
- Barone Vincenzo c/Asp di Ragusa;
- Cifali Salvatore c/Asp di Ragusa;
- Occhipinti Giuseppe c/Asp di Ragusa;
- Di Raimondo Patrizia.

Altresi, in via eccezionale e solo per la presente liquidazione, al fine di gratificare maggiormente il personale di comparto del Servizio Legale che negli ultimi anni si è prodigato nel lavoro con eccellente spirito di sacrificio, lo scrivente dichiara di rinunciare al 20% dei propri compensi in favore del personale del servizio legale, pertanto la propria quota del 70% andrà ridotta al 50% innalzando al 45% quella del personale suddetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Maurizio Arico

*55 euro per  
la difesa  
dei fondi al  
45% solo per  
la presente  
liquidazione  
del personale  
di comparto*






E' chiarito ad ogni buon conto che la riduzione eccezionale del 20% di cui sopra non innalzerà il limite annuo previsto dal comma 7 dell'art.9 L.n.114\14, posto che il sottoscritto si dichiara disponibile a che detto 20% sia computato nel calcolo dei compensi che non dovranno complessivamente superare il limite stabilito dal citato c.7, art.9.

Si riportano appreso i nominativi del personale beneficiario con le rispettive quote percentuali di compenso stabilite in considerazione dell'apporto lavorativo reso per le controversie di che trattasi:

- Dr. Gurrieri Aldo ..... Quota 10%
- Dr. Sterlino Giorgio ..... Quota 10%
- Dr. Algozino Antonella ..... Quota 10%
- Rag. Alecci Irene Alecci ..... Quota 7,5%
- Sig.ra Scribano Carmela ..... Quota 7,5%

Si accludono pure le relative statuizioni giurisdizionali.

IL DIRETTORE  
*Avv. Danilo Vallone*





Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: [danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it](mailto:danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it))  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento del Servizio Legale  
della ASP di Ragusa**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Zocco Carmelo c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.144 del 14.04.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: € 16.290,00 – fascia **Da € 5.201 a € 26.000**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**


<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 867,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00
Fase di trattazione	€ 781,20
Fase decisionale	€ 770,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.788,70</b>	

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5** € 2.788,70

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 144/2015  
Cron. 445/15

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
EX MODICA

In **composizione monocratica**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, nella persona della **dott.ssa Rada V. Scifo**, alla pubblica udienza del 14.4.2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che *per relationem* la contiene, la seguente

**SENTENZA**  
**ex art. 281-sexies c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. 29/2011 R.G.L., promossa

da

**ZOCCO CARMELO**, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ruta;  
- *ricorrente* -

Contro

**ASP di RAGUSA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Vallone;

- *resistente* -

\*\*\*\*\*

Rilevato che:

- Con ricorso depositato il 20.1.2011, Zocco Carmelo ha adito il Tribunale di Modica al fine di ottenere la condanna dell'ASP di Ragusa al pagamento in suo favore della somma di euro 16.290,00 a titolo di compenso per la prestazione di medico necroscopico svolta, in regime intra-moenia, in favore della convenuta nel periodo 2002-2008 ;

1

- con memoria depositata il 4.11.2011 si è costituita l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: a) preliminarmente, la prescrizione ex art. 2948 c.c. per buona parte del credito preteso; b) la mancanza di autorizzazione da parte dell'ASP alla richiesta di autorizzazione all'espletamento dell'attività professionale intra-moenia; c) la riconducibilità della funzione di medico necroscopico al Direttore Sanitario di Presidio;
- la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione all'udienza odierna per la discussione e decisione in ordine all'*an debeatur*.

Ritenuto che:

- preliminarmente, si ricordi che per il pubblico dipendente vige il generale divieto di svolgimento di attività di lavoro autonomo e subordinato affermato dall'art. 53 del TU n. 165/2001 (che richiama la disciplina preesistente in materia di incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. del T.U. 10.1.1957, n. 3) trova specifica conferma anche per i dirigenti del servizio sanitario nelle disposizioni normative susseguite nel tempo (a partire dall'art 4 comma 7 legge n 412/91);
- nel sistema delineato dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria) il criterio informante la disciplina del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti sanitari, con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, è quello dell'assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo, i cui connotati qualificanti sono : 1) la spettanza di un trattamento economico aggiuntivo regolamentato, ai sensi dell'art 15 quater comma 5, dai contratti collettivi di lavoro; 2) la "totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda" con la conseguente sottoposizione dello svolgimento dell'attività professionale intramuraria – in definitiva svolta in nome e per conto dell'azienda- a specifici vincoli volti a determinarne le modalità e l'assoggettamento a verifica per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale oggetto dell'impegno di servizio (da considerarsi sempre prevalente) e l'attività professionale intramuraria (art 15 quinquies, comma 3, d.lgvo n. 502/92); 3) l'incompatibilità

ps



con lo svolgimento di attività libera professionale extramuraria (art 1 comma 5 legge n. 662/96);

- per i dirigenti sanitari già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 è stata mantenuta la facoltà di scelta tra il rapporto di lavoro esclusivo e il mantenimento dell'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria (da esercitare a norma dell'art. 1 comma 10 della L. 23 dicembre 1996, n. 662); l'opzione per il rapporto esclusivo, che può essere anche tacita, non è comunque più irreversibile a seguito delle modificazioni apportate dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 che ha modificato il comma 4 dell'art. 15 quater D.Lgs. 502/1992;

- i dirigenti, in servizio alla suddetta data, che avevano già optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono pertanto assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-quater, comma 1), in conformità alla scelta legislativa dell'unicità del rapporto professionale contenuto nella Legge 31.12.1991, n. 412;

- la citata disposizione dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 662/96 ha confermato tale principio in quanto rispondente all'esigenza di "garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico" (Cost. n. 457/93; Cass., sez. Lavoro, sentenza n. 9881 del 5 agosto 1988; Consiglio di Stato n. 4463/2004);

- tale principio non contrasta con l'ulteriore corollario, ormai incontrovertito nel nostro ordinamento cui si sono adeguate le singole legislazioni regionali, secondo il quale l'esercizio della libera attività intramuraria è esercitabile, nei casi eccezionali specificatamente indicati (impossibilità di reperimento degli spazi all'interno della struttura pubblica), presso una qualsiasi struttura privata non convenzionata e, con riferimento all'attività ambulatoriale, presso i singoli studi professionali dei medici, purché sempre versando alla ASL una parte dei proventi derivanti da detta attività;

- invero l'attività libero-professionale consentita alle suddette condizioni nell'ambito del rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza con il SSN, fatte salve le incompatibilità con le attività istituzionali proprie dell'Azienda, è configurata

sostanzialmente come svolta in nome e per conto dell'azienda ed è di fatto assimilata al lavoro dipendente;

- l'istituto *de quo* è dunque finalizzato all'ampliamento dell'offerta delle prestazioni all'utenza con riconoscimento nel contempo ai medici professionisti di miglioramenti retributivi, garantendo al cittadino la possibilità di scegliere il professionista di sua fiducia e di avere standard di qualità alberghiera più elevati rispetto a quelli possibili in regime istituzionale nonché assicurare che l'esercizio dell'attività libero professionale non vada a discapito dell'attività istituzionale, che deve costituire il primo obiettivo ed impegno del professionista;

- uno dei profili salienti della disciplina legislativa è quello della subordinazione ad un regime autorizzatorio cui si aggiunge la predeterminazione delle tariffe, degli orari e delle modalità di svolgimento, l'utilizzazione dei bollettari dell'Azienda ed il versamento del 50% alla medesima che procede ad effettuare le ritenute ed il conguaglio;

- nel caso di specie, a fronte delle richieste di autorizzazione ex art. 6 del Regolamento aziendale adottato con delibera del 4898/1998 e successiva integrazione n. 6704/2000 (cfr. doc. nn. 2, 3, 6 fasc. resistente ), la convenuta ha reiterato il proprio diniego alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90, evidenziando come la suddetta attività, svolta nell'ambito del monte ore di servizio, debba considerarsi regolare attività istituzionale (cfr. doc. nn. 5, 7, 9);

- al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R., le funzioni di medico necroscopo di cui all'*art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238* sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente (comma 1) e che negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato (comma 2);

- nella fattispecie in esame, il ricorrente rivestiva la qualifica di Vice Direttore Sanitario, di guisa che, in mancanza di apposita autorizzazione, l'attività libero-professionale svolta dal ricorrente deve ritenersi espletata nell'ambito del rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza con il SSN;



- conclusivamente, richiamata e confermata l'ordinanza del 3.4.2012 in ordine al rigetto delle richieste istruttorie, il ricorso risulta infondato e va rigettato;
- in considerazione della particolarità della materia e dell'assenza di consolidate pronunce giurisprudenziali sul punto, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.L. n. 29/2011, ogni diversa istanza disattesa,

1. **rigetta** il ricorso;
2. **compensa** integralmente le spese di lite.

Modica, 14.4.2015


*Il Giudice del lavoro*  
(dott.ssa Rada V. SCIFO)

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa



TRIBUNALE DI RAGUSA Depositato in Cancelleria il 15 APRILE 2015 Il Direttore Amministrativo Dott. Francesco La Rosa
---

EX MODICA



100

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: [danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it](mailto:danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it))  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento del Servizio Legale  
della ASP di Ragusa**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Peluso Giorgio c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.168 del 21.04.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**


Valore della Causa: fino a €1.100

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**

Fase di studio della controversia	€ 100,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 60,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 84,00
Fase decisionale	€ 85,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 329,00</b>

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 168/2015  
Cron. 537/2015

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
EX MODICA

In **composizione monocratica**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, nella persona della **dott.ssa Rada V. Scifo**, alla pubblica udienza del 21.4.2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che *per relationem* la contiene, la seguente

**SENTENZA**  
**ex art. 281-sexies c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. 111/2011 R.G.L., promossa

da

**PELUSO GIORGIO**, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Micarelli;  
**- ricorrente -**

Contro

**ASP di RAGUSA**, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Vallone;  
**- resistente -**

\*\*\*

Rilevato che:

- Con ricorso depositato in data 1.3.2011 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto: a) di aver prestato servizio presso la ASP di Ragusa nell'U.O. di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica svolgendo mansioni di infermiere e di aver lavorato nei giorni festivi del 1.11.2009, 25.12.2009, 26.12.2009, 1.1.2009 e 6.1.2009; b) di aver diritto, in virtù del disposto dell'art. 9 del CCNL 20.1.2001, integrativo del CCNL Comparto Pubblico Sanità del 7.4.1999, al riposo compensativo o indennità monetaria per il lavoro straordinario svolto; c) di aver altresì diritto, ex art. 44, comma 12, del CCNL

TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX MODICA  
R.G.L. n. 111/2011

- 1.9.1995 all'indennità, cumulabile con quella di cui al punto precedente, per aver prestato il servizio di turno in giornate festive infrasettimanali;
- tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Giudice adito la condanna della resistente al pagamento di quanto dovuto per il lavoro prestato nelle suddette giornate festive ai sensi sia dell'art. 9 CCNL 4.4.1999 che dell'art. 44, comma 12, CCNL 1.9.1995;
- con memoria depositata il 10.12.2011 si è costituita l'ASP di Ragusa, chiedendo il rigetto della domanda e specificando: a) la non cumulabilità delle indennità richieste dal ricorrente, in quanto previste per la retribuzione di attività di lavoro di diversa natura; b) la non applicabilità dell'art. 9 del CCNL 20.9.2001 atteso che, nel caso di specie, l'attività espletata dal ricorrente rientra nell'ambito del monte ore di lavoro contrattuale; c) di aver comunque provveduto a liquidare al dipendente il compenso spettante per il servizio di turno reso nei giorni festivi ai sensi del citato art. 44 CCNL Sanità 1994-1997;
- la causa è stata istruita documentalmente e fissata all'udienza odierna per la discussione e decisione.

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001 "ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo";
- al riguardo, va precisato che l'art.9 concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di



TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX MODICA  
R.G.L. n. 111/2011

fruire di un riposo compensativo o in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;

- pertanto, il personale dipendente turnista che si trova, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dai turni, a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art. 44, comma 12, del CCNL 1/9/95, come rideterminata dall'art. 25 comma 2, del CCNL del 19/04/2004: in questo caso, infatti, il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità, considerata in peculiarità dell'organizzazione per turni ;

- non avendo il CCNL previsto l'alternativa tra riposo compensativo o trattamento economico aggiuntivo, nel caso di articolazione del lavoro per turni la citata clausola contrattuale consente quindi solo al dipendente che occasionalmente abbia prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, con le modalità ed i termini anzidetti, di fruire di un riposo compensativo o in alternativa della corresponsione del compenso per lavoro straordinario;

- ne consegue, al contrario, che per il personale c.d. turnista che si trovi nella fattispecie sopra prospettata ha diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12 CCNL 1/9/95;

- in definitiva, richiamata e confermata l'ordinanza resa il 20.12.2011, considerata <sup>la natura</sup> l'articolazione "turnista" dell'attività prestata dal ricorrente, va esclusa l'applicabilità del citato art. 9 CCNL 20.9.2001 e, in ragione dell'avvenuta corresponsione, da parte della resistente, dell'indennità ex art. 44, comma 12 del CCNL comparto Sanità 1994-1997 (non contestata ed anzi pacificamente ammessa dal ricorrente, cfr. verbale udienza del 20.12.2011 e note conclusive depositate il 4.2.2015), le domande svolte dal ricorrente vanno rigettate in quanto infondate;

TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX MODICA  
R.G.L. n. 111/2011

- la peculiarità delle questioni involte e l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.L. n. 111/2011, ogni diversa istanza disattesa,

1. **rigetta** il ricorso;
2. **compensa** integralmente le spese di lite.

Modica, 21.4.2015

*Il Giudice del lavoro*  
(dott.ssa Rada V. SCIFO)

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa

<p><b>TRIBUNALE DI RAGUSA</b>                  Depositato in Cancelleria il                  22/ APRILE 2015                  Il Direttore Amministrativo                  Dott. Francesco La Rosa</p>
--

EX MODICA

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: *danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it*)  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento del Servizio Legale**

**della ASP di Ragusa**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Di Raimondo Patrizia c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.158 del 21.04.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**


Valore della Causa: fino a €.1.100

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**

Fase di studio della controversia	€ 100,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 60,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 84,00
Fase decisionale	€ 85,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5:</b>	<b>€ 329,00</b>

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI RAGUSA (EX MODICA)

Sent. 158/2015  
Cron. 512/15

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Pierangela Bellingeri, alla pubblica udienza del 21.04.2015, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, che costituiscono parte integrante dell'odierno verbale, la seguente

**SENTENZA**

*ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al n. 214/2011 R.G.L.;

*avente ad oggetto: "lavoro festivo infrasettimanale, compenso per lavoro straordinario con maggiorazione ex art. 9 del CCNL 7.04.1999, indennità ex art. 44, comma 12, del CCNL 1.09.1995";*

**promossa da:**

**DI RAIMONDO PATRIZIA (C.F. DRMPRZ64A69F258P)**, nata a Modica il 29.01.1964, ivi residente in via Vanella 180 n. 31, elettivamente domiciliata in Scicli, viale I Maggio n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Micarelli, che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;

- parte ricorrente -

**nei confronti di :**

**A.S.P. (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) di RAGUSA (P.I. 01426410880)**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Modica, via Sacro Cuore n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Galfo, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione e risposta, nonché in forza di delibera di incarico del 12.12.2011, n. 1969, dall'Avv. Danilo Vallone;

- parte resistente -

1

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Rilevato che:**

§. Con ricorso, depositato il 15.04.2011, notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza del 18.04.2011, a mezzo del servizio postale il 27-29.04.2011, l'epigrafata parte ricorrente DI RAIMONDO PATRIZIA conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente A.S.P. (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) di RAGUSA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, esponendo quanto segue:

- di avere prestato servizio, con matricola n. 42452, presso l'amministrazione convenuta, in qualità di operatrice socio sanitaria e, segnatamente, presso l'Hospice dell'Ospedale Maggiore di Modica;
- che il CCNL applicato dall'azienda resistente nella fattispecie *de qua* era quello del Comparto sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999;
- di avere prestato, in particolare, servizio, in favore di parte datoriale, nelle giornate festive infrasettimanali dell'8.12.2008, del 25.12.2008, del 26.12.2008 e del 6.01.2009;
- di avere presentato, rispettivamente, il 7.01.2009 ed il 26.01.2009, all'A.S.P., quattro richieste, aventi ad oggetto la corresponsione del compenso per lavoro prestato nelle predette giornate festive infrasettimanali, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, *ex art. 9* del CCNL integrativo del 7.04.1999;
- di avere richiesto, altresì, all'A.S.P., sempre in riferimento alle sovra elencate giornate festive infrasettimanali, il pagamento dell'indennità, di cui all'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1.09.1995;
- che l'A.S.P., di contro, aveva ommesso di dare seguito a tali istanze;
- di avere, infine, presentato istanza per il tentativo di conciliazione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ragusa.

§. Deduceva, segnatamente, la ricorrente:

- di avere diritto, in virtù del disposto di cui all'art. 9 del CCNL 20.01.2001, integrativo del CCNL Comparto Pubblico Sanità del 7.04.1999, al riposo compensativo ovvero alla percezione dell'indennità monetaria, corrispondente al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;



- di avere, inoltre, diritto, ex art. 44, comma 12, del CCNL dell'1.09.1995, all'ulteriore indennità, cumulabile con quella di cui al paragrafo precedente, per la resa prestazione del servizio di turno in giornata festiva infrasettimanale.

§. In conseguenza, la ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro adito, previo accertamento e declaratoria del proprio diritto alla percezione dei predetti compenso ex art. 9 del CCNL 20.01.2001 ed indennità ex art. 44, comma 12, del CCNL dell'1.09.1995, la condanna della resistente al pagamento di quanto a sé dovuto per il lavoro prestato nelle indicate giornate festive:

§. Con memoria, depositata il 23.03.2012, si costituiva l'epigrafata parte resistente A.S.P. (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) di RAGUSA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto delle domande *ex adverso* formulate, eccependo:

- in primo luogo, la non cumulabilità delle indennità richieste dalla ricorrente, in quanto previste per la retribuzione di attività lavorative di diversa natura;

- secondariamente, l'inapplicabilità dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, atteso che, nel caso *sub iudice*, l'attività in concreto esplicita dalla ricorrente rientra, a ben vedere, nell'ambito del monte ore di lavoro contrattuale;

- da ultimo, di avere, comunque, già provveduto a liquidare alla dipendente il compenso a quest'ultima spettante per il servizio di turno reso nei giorni festivi, ai sensi dell'invocato art. 44, comma 12, del CCNL Comparto Sanità per il periodo 1994-1997.

§. La causa veniva istruita, unicamente, a mezzo produzioni documentali, invero alquanto scarse, delle parti (cfr. l'ordinanza istruttoria resa dal precedente G.L. il 3.04.2012), giungendo, infine, all'udienza odierna per la discussione e decisione.

**Ritenuto che:**

§. Anzitutto, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 9 del CCNL del 20.09.2001, a mente del quale *"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL dell'1.09.1995 e dell'art. 34 del CCNL del 7.04.1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, da effettuarsi entro trenta giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque*



*giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo"*

§. Ebbene, in proposito, giova precisare quanto segue:

- il menzionato art. 9 concede, chiaramente, al dipendente del comparto sanità, il quale abbia prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, alternativa, a richiesta del lavoratore, da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo ovvero della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con l'apposita maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;

- peraltro, il personale dipendente turnista, il quale si trovi, nell'arco della distribuzione equilibrata ed avvicinata dai turni, a dovere rendere attività lavorativa durante il giorno festivo infrasettimanale, ha diritto ad una specifica indennità, disciplinata dall'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1.09.1995, rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004;

- in tale ultima ipotesi, in buona sostanza, si ritiene che il sacrificio, consistente nello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo, sia adeguatamente compensato tramite la corresponsione della speciale indennità, tanto in considerazione della peculiarità dell'organizzazione lavorativa turnaria.

§. Perciò, nel caso che attualmente ci occupa, di articolazione del lavoro a mezzo predeterminazione di turni, il CCNL non ha previsto, specificamente, l'alternativa tra riposo compensativo o trattamento economico aggiuntivo, atteso che la clausola contrattuale consente al solo dipendente, il quale, occasionalmente, abbia prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, con le modalità ed i termini anzidetti, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, mentre, di contro, il personale c.d. turnista che dovesse trovarsi nella fattispecie prospettata ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL 1.09.1995.

§. Ne discende che, richiamata e confermata integralmente l'ordinanza istruttoria resa dal precedente G.L. il 3.04.2012, considerata l'articolazione pacificamente "turnista" dell'attività prestata dalla ricorrente, va, anzitutto, esclusa l'applicabilità, alla fattispecie concreta *sub iudice*, del citato art. 9 del CCNL del 20.09.2001; inoltre, in ragione dell'avvenuta corresponsione, da parte della resistente, dell'indennità *ex art. 44*, comma



12, del CCNL Comparto Sanità 1994-1997 (circostanza, non solo, incontestata, ma, anzi, pacificamente ammessa dalla ricorrente, cfr. le deduzioni attoree a verbale d'udienza del 3.04.2012, in uno al tenore delle note conclusive 10.03.2015), le domande svolte dalla ricorrente vanno interamente rigettate, in quanto infondate.

§. La peculiarità delle questioni involte, unitamente all'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 214/2011 R.G.L., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e reiette, nel contraddittorio delle parti, così statuisce:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Modica, 21.04.2015

Il Giudice del Lavoro

Il Direttore Amministrativo  
Dot. Francesco La Rosa

TRIBUNALE DI RAGUSA  
Depositato in Cancelleria II  
22 APRILE 2015  
Il Direttore Amministrativo  
Dot. Francesco La Rosa

EX MODICA



Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it)  
fax.n.0932.234343

## Nota spese ai sensi del Regolamento del Servizio Legale

della ASP di Ragusa

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

---

La Boria Gaudenzia c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.194 del 12.05.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: € 8.951,88 – fascia da € 5.201 a € 26.000

Parametro utilizzato: - **MINIMO** -

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 868,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00
Fase di trattazione	€ 781,00
Fase decisionale	€ 770,00
	<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.789,00</b>

### PROSPETTO FINALE

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5** € 2.789,00

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone





R.G.L. n. 452/2007  
Verbale d'udienza del 12.05.2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI RAGUSA (EX MODICA)

Sent. 194/2015  
Cron. 608/15

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Pierangela Bellingeri, alla pubblica udienza del 12.05.2015, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della motivazione, che costituiscono parte integrante dell'odierno verbale, la seguente

**SENTENZA**

*ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al n. 452/2007 R.G.L.;

avente ad oggetto: "indennità di coordinamento ex art. 10, comma 3, del CCNL comparto sanità per il biennio economico 2000-2001";

promossa da:

LA BORIA GAUDENZIA, nata a Scicli il 30.08.1948, ivi residente in via Emanuele Filiberto n. 3, elettivamente domiciliata in Scicli, via Mormino Penna n. 32, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Rossino, che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce alla memoria del 17.03.2008, di costituzione di nuovo procuratore con revoca del precedente;

- parte ricorrente -

nei confronti di :

AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Modica, via Resistenza Partigiana, presso l'Ufficio Legale A.U.S.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione e risposta, nonché in forza di delibera di incarico del 29.01.2008, n. 212, dall'Avv. Danilo Vallone;

- parte resistente -

R.G.L. n. 452/2007

Verbale d'udienza del 12.05.2015

**Rilevato che:**

§. Con ricorso in riassunzione (a seguito di pronuncia declaratoria di incompetenza territoriale, resa dal Tribunale di Ragusa in favore dell'allora Tribunale di Modica l'8.11.2007, n. 859), depositato il 18.12.2007, notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.12.2007, a mezzo del servizio postale, il 18-21.01.2008, l'epigrafata parte ricorrente LA BORIA GAUDENZIA conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, esponendo, in particolare, quanto segue:

- di essere dipendente, a decorrere dal 20.09.1976, della pubblica amministrazione resistente, con la qualifica di infermiera professionale del ruolo sanitario;
- di prestare servizio presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale Busacca di Scicli;
- che, con delibera del 7.03.2003, n. 1029, l'Azienda aveva provveduto ad approvare il piano delle attività di coordinamento delle strutture ospedaliere e territoriali, redatto ai sensi dell'art. 10 del CCNL per il biennio economico 2000-2001, per le posizioni di coordinamento per i profili collaboratori professionali sanitari ed assistenti sociali, integrato da successiva delibera dell'aprile 2003, n. 1741, individuante, per la posizione di coordinamento, numero una figura per la R.S.A. di Scicli;
- di avere svolto, a decorrere dal 31.08.2001, le mansioni di coordinatrice presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Busacca di Scicli, come attestato dalle certificazioni rese dal primario del predetto servizio.

§. Deduceva, segnatamente, la ricorrente:

- di avere diritto, in virtù delle mansioni di fatto svolte, al definitivo inquadramento nella qualifica funzionale di infermiera coordinatrice, ai sensi dell'art. 2094 c.c., con l'applicazione del relativo CCNL di settore vigente;
- di avere, inoltre, diritto, sempre in virtù delle mansioni di fatto svolte, nonché della quantità della prestazione e dell'inquadramento rivendicato, alla corresponsione della somma di € 8.951,88, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

§. Con memoria, datata 5.03.2008, depositata il 7.03.2008, si costituiva l'epigrafata parte resistente AZIENDA U.S.L. N. 7 DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, contestando puntualmente l'impianto ricostruttivo



R.G.L. n. 452/2007

Verbale d'udienza del 12.05.2015

attoreo, chiedendo, conseguentemente, il rigetto delle domande *ex adverso* formulate ed eccependo, segnatamente:

- in primo luogo, la tardività dell'operata riassunzione rispetto al termine legale, ai sensi dell'art. 428 c.p.c.;
- secondariamente, l'inammissibilità della domanda volta al conseguimento del superiore inquadramento giuridico, in assenza di un posto e di una qualifica corrispondenti alle, asseritamente svolte, mansioni superiori, vertendosi in materia di incarico di posizione;
- da ultimo, l'infondatezza, per insussistenza dei relativi presupposti, della richiesta di corresponsione dell'indennità di funzione di coordinamento, di cui all'art. 10 del CCNL per il biennio economico 2000-2001.

§. Alla prima udienza del 17.03.2008, fissata per la comparizione delle parti e per la discussione, l'allora G.L., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si riservava sulle questioni preliminari sollevate dalle parti: con la successiva ordinanza del 9.12.2008 il G.L. riteneva, *prima facie*, la tempestività della riassunzione del giudizio; successivamente, invitava la ricorrente a precisare la domanda spiegata, nel senso di chiarire se la pretesa azionata fosse volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 del CCNL per il biennio economico 2000-2001 (come evincibile dall'esame della parte narrativa del ricorso, originariamente presentato dinanzi al Tribunale di Ragusa, poi dichiarato incompetente, nonché dal prospetto conteggi, versato nel fascicolo di parte), ovvero il pagamento di differenze retributive (e, quindi, non solo di una mera indennità aggiuntiva), in relazione allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, riconducibili ad una superiore qualifica contrattuale (come evincibile, di contro, dall'esame del *petitum* formale del ricorso introduttivo, nonché dal contenuto della preventiva richiesta del tentativo di conciliazione).

§. Precisato, *ex parte actoris*, con la memoria integrativa datata 23.03.2009, depositata il 24.03.2009, l'oggetto della domanda, nel senso del riconoscimento delle funzioni di coordinamento reale dal 31.08.2001, con la conseguente applicazione del comma 3 dell'art. 10 del predetto CCNL per il biennio economico 2000-2001 e con la scaturente corresponsione degli importi spettanti, quantificati sulla scorta dei conteggi agli atti, la causa veniva, quindi, istruita, sia a mezzo produzioni documentali delle parti, sia tramite



R.G.L. n. 452/2007  
Verbale d'udienza del 12.05.2015

prova per testimoni, in numero di uno per ciascuna delle parti (cfr. l'ordinanza istruttoria resa dal precedente G.L. il 24.09.2009; cfr., altresì, il verbale d'udienza del 2.03.2010), giungendo, infine, all'odierna udienza per la discussione e decisione.

**Ritenuto che:**

§. Preliminarmente, anche nella presente sede di merito, deve richiamarsi e confermarsi integralmente quanto già chiarito con l'ordinanza del 9.12.2008, circa la tempestività della riassunzione del giudizio, precedentemente incoato presso il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, sulla scorta di quel condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale *"in relazione all'ipotesi di incompetenza prevista dall'art. 428 c.p.c., qualora il giudice erroneamente fissi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente un termine superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dal comma 2 di tale articolo, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il più lungo termine indicato dal provvedimento, poiché l'attività di impulso processuale della parte si svolge necessariamente, in tale caso, sulla base del provvedimento del giudice, il quale, per l'autoritatività che lo assiste, regge la situazione processuale finché non sia rimosso nei modi previsti dal codice di rito, sicché l'errore commesso nell'attività di informazione e ricognizione del dato normativo vale a rendere inoperativa la perentorietà del termine sancita dalla norma, rimanendo comunque salvaguardato il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale"* (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. lav., 2.06.2000, n. 7368).

§. Secondariamente, venendo a considerare il merito, giova anzitutto rammentare, in linea generale, che il tema del contendere riguarda la spettanza o meno alla ricorrente dell'indennità prevista dalla contrattazione collettiva di comparto a favore di *"coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ..., con assunzione di responsabilità del proprio operato"* (cfr. art. 10, comma 1, del CCNL comparto sanità, biennio economico 2000-2001, del 20 settembre 2001).

Tale indennità, introdotta per la prima volta dal sopra richiamato art. 10, spetta, in sede di prima applicazione, in via permanente, ai collaboratori professionali sanitari-caposala, già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001; ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori



R.G.L. n. 452/2007  
Verbale d'udienza del 12.05.2015

professionali, assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data, del 31.08.2001, le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto formalmente lo svolgimento al 31.08.2001 (cfr. art. 10, commi 2 e 3, del citato CCNL).

Il riconoscimento del diritto alla suddetta previdenza presuppone, quindi, in tutta evidenza, l'effettivo svolgimento, alla data del 31.08.2001, da parte delle categorie di dipendenti individuate dall'articolo citato, di funzioni di coordinamento di un complesso di attività e personale, con relativa assunzione di responsabilità del proprio operato (in tale senso, cfr. Corte dei Conti, 7.05.2008, n. 199): in buona sostanza, l'indennità di coordinamento costituisce un emolumento attribuito dalla contrattazione collettiva a quei lavoratori della sanità, i quali, pur inquadrati nel medesimo profilo e nella medesima categoria, con parità di retribuzione, operassero, alla data del 31.08.2001, rispetto ai colleghi, con autonomia ed assunzione di responsabilità, coordinando le attività dei servizi di assegnazione ed il personale (al riguardo, cfr. Tribunale dell'Aquila, sez. lav., 8.01.2009, n. 296).

§. La Corte di Cassazione ha, di recente, affermato che, in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista, come nella specie, dall'art. 10, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della sanità per il biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, *"il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale"* (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27.04.2010, n. 10009; si vedano, inoltre, Cass. civ., sez. lav., 28.01.2013, n. 1820; Cass. civ., sez. lav., 8.11.2013, n. 25198; si veda, altresì, per quanto concerne gli orientamenti dei Giudici di merito, App. Genova, sez. lav., 19.12.2011, n. 1217; App. Genova, sez. lav., 30.01.2012).

E', quindi, richiesto, oltre al documento contenente l'atto formale di conferimento, quest'ultimo reso da chi aveva il potere di conformare la prestazione del dipendente,



5

R.G.L. n. 452/2007  
Verbale d'udienza del 12.05.2015

anche che il coordinamento riguardi, insieme, sia le attività dei servizi, sia quelle del personale: ed infatti, il testo dell'art. 10, commi 3 e 1, sovra richiamati, contiene la congiunzione "nonché", implicante, per l'appunto, il cumulo dei predetti requisiti.

§. Ciò posto, nel caso attualmente *sub iudice*, deve osservarsi, che, dall'esame del compendio probatorio, complessivamente valutato, non emerge, con il debito grado di oggettività e specificità, che la ricorrente, al 31.08.2001 - data che qui rileva - abbia svolto, in concreto, "reali" funzioni di coordinamento, nel senso testé indicato, sia dei servizi, sia del personale: si vedano, sotto tale profilo, gli elementi testimoniali raccolti in giudizio e, segnatamente, le scarse ed insufficientemente circoscritte deposizioni del teste Demaio Salvatore Felice, oltre alle dichiarazioni, di segno contrario rispetto alle deduzioni attoree, del teste Guarrasi Maria Ausilia (cfr. verbale d'udienza del 2.03.2010). Tanto a volere tacere l'ulteriore circostanza, evincibile *ex actis*, per cui la ricorrente ha ricoperto il ruolo di Collaboratore Professionale Sanitario, così rientrando nella categoria D, prevista dalla disciplina contrattualistica, unicamente a decorrere dalla data del 1°.09.2001 (immediatamente successiva a quella richiesta del 31.08.2001), risultando, precedentemente, inquadrata quale Operatore Professionale Sanitario, di cui alla diversa categoria C (cfr. doc. 1 fascicolo resistente, certificato di servizio).

§. Ne discende che, in applicazione di tutti i precedenti *considerata*, il ricorso e le domande in esso contenute devono andare rigettati.

§. La peculiarità della vicenda, con particolare riguardo alle questioni giuridiche involte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ragusa (ex Modica), in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 452/2007 R.G.L., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e reiette, nel contraddittorio delle parti, così statuisce:

- rigetta il ricorso e le domande in esso contenute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Modica, 12.05.2015

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa

TRIBUNALE DI RAGUSA  
Depositato in Cancelleria il  
13 MAGGIO 2015  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa

EX MODICA

Il Giudice del Lavoro

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: *danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it*)  
fax.n.0932.234343

## Nota spese ai sensi del Regolamento del Servizio Legale

della ASP di Ragusa

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

---

Cifali Salvatore c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.86 del 10.03.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: € 10.115,45 – fascia **Da € 5.201 a € 26.000**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**


<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 867,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00
Fase di trattazione	€ 781,20
Fase decisionale	€ 770,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.788,70</b>	

### PROSPETTO FINALE

<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5</b>	<b>€ 2.788,70</b>
--	-------------------

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 86/2015  
Cron. 268/2015

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
EX MODICA

In **composizione monocratica**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, nella persona della **dott.ssa Rada V. Scifo**, alla pubblica udienza del 10.3.2015, ha pronunciato e pubblicato, mediante sottoscrizione del verbale, che *per relationem* la contiene, la seguente

**SENTENZA**  
**ex art. 281-sexies c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. 535/2011 R.G.L., promossa

da

**CIFALI SALVATORE**, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Ruta;  
- *ricorrente* -

**Contro**

**ASP di RAGUSA**, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Vallone;

- *resistente* -

\*\*\*\*\*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

- Con ricorso depositato il 21.10.2011, Cifali Salvatore ha adito il Tribunale di Modica al fine di ottenere la condanna dell'ASP di Ragusa al pagamento in suo favore della somma di euro 10.115,45 a titolo di retribuzione per n. 799 ore di lavoro straordinario prestato in favore della stessa nel periodo 1.1.2007-


1

31.12.2010, svolgendo le mansioni di operatore tecnico conduttore di caldaie ;  
- con memoria depositata il 23.2.2013 si è costituito l'ente convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: a) difetto di legittimazione passiva per le pretese anteriori al 11.17.1995; b) carenza di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alle richieste per il periodo antecedente al 30.6.1998; c) indeterminatezza della domanda; d) intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.; e) mancanza di preventiva autorizzazione da parte del dirigente responsabile;  
- la causa è stata istruita documentalmente e, revocata l'ordinanza del 5.4.2013 nella parte in cui era stata disposta la contabile, è stata fissata all'udienza odierna per la discussione e decisione in ordine all'an debeatur.

Ritenuto che:

- preliminarmente, quanto alla dedotta nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità, giova ricordare che il principio secondo cui *"nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 414, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto"* (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14817) va letto alla luce degli insegnamenti della recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito: *"nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), è sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ., norma estensibile anche all'anzidetto rito"* (Cass. n. 4557/2009);

- nel caso *de quo*, la resistente, costituendosi in giudizio, oltre a dedurre l'inammissibilità della domanda, ha comunque specificamente dedotto le proprie eccezioni e difese e preso posizione sul merito della controversia, consentendo di




ritenere sanato ogni profilo di nullità del ricorso per effetto del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3 comma, cod. proc. civ.;

- nel merito, si ricordi che la materia dell'onere della prova è regolata dall'articolo 2697 codice civile che richiede all'attore la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto su cui si basa la domanda e al convenuto di eccepire la verità di tali fatti o la loro idoneità a costituire il fondamento del diritto vantato dall'attore ovvero di provare la sussistenza di altri fatti tali da estinguere il diritto dell'attore stesso. Nel processo del lavoro questa regola viene interpretata dalla giurisprudenza dominante nel senso che è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato tutte le volte che la domanda verta sul pagamento di retribuzioni non percepite, Tfr (che ha natura di retribuzione differita), tredicesima mensilità, ferie non retribuite, mentre spetta al datore di lavoro che contesti la domanda la prova dell'avvenuto pagamento (cfr. Tribunale Genova n. 69/2009, Cass. n. 26985/2009; n. 9599/2013);

- a livello generale, dunque, *"il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova"* (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714);

- si ricordi che nello specifico settore del pubblico impiego, l'aver svolto la prestazione di lavoro straordinario, ove pure ne sussista la prova, non è sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario (in tal modo, infatti, si opererebbe l'equiparazione della formale autorizzazione all'ipotesi di mancanza di alcun atto riconoscendosi un compenso per attività svolte contra legem, in quanto prive di autorizzazione), occorrendo necessariamente la preventiva e formale autorizzazione affinché il dipendente possa compiere legittimamente lavoro straordinario con il conseguente diritto al



compenso; tale l'autorizzazione ha infatti lo scopo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio e la sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo destinate (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 11-05-2007, n. 2284);

- invero, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego il diritto al compenso per lavoro straordinario non si collega al solo fatto della continuazione dell'attività lavorativa oltre il normale orario ma è ancorato alla ricorrenza di ben diversi e dimostrati presupposti costituiti dalla presenza di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario, preventiva od a sanatoria, ovvero a documentati eventi che, a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell'autorizzazione implicita (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 13-06-2012, n. 574);

- sul punto, è stato specificato che *"l'azienda sanitaria locale non è tenuta a corrispondere la retribuzione per lavoro straordinario che non sia stato autorizzato, né in via preventiva, né in via di successiva sanatoria, ricorrendo esigenze indifferibili e urgenti. Nella specie, il collegio ha escluso che l'indicazione nei tabulati mensili di ore di lavoro straordinario potesse costituire indizio di implicita autorizzazione allo svolgimento di quest'ultimo"* (cfr. Cons. Stato n. 7625/2010);

- orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di somme a titolo di lavoro straordinario nel periodo 1.1.2007-31.12.2010 non indicando né provando le mansioni, gli orari osservati e la normativa Contrattuale di riferimento né fornendo adeguata prova in ordine alla preventiva o successiva autorizzazione;

- anche le prove orali dedotte appaiono all'evidenza inammissibili, in quanto la ~~formulazione dei capitoli~~ <sup>no</sup> risulta totalmente priva di indicazioni circa l'orario di lavoro e le mansioni espletate, essendo peraltro formulati in modo da chiedere valutazioni dell'esaminando, (cfr. ordinanza del 5.3.2013, che va sul punto confermata);

PS



- non rileva, alla luce dei principi sopra richiamati, la documentazione prodotta dal ricorrente ("foglio di turnazione mensile" e buste paga), da ritenersi non idonea a sopperire alle suddette carenze in termini di allegazione e prova riguardo al necessario requisito dell'autorizzazione ;
- conclusivamente, revocata l'ordinanza del 5.3.2013 esclusivamente nella parte in cui era stata disposta la consulenza tecnica ed assorbite le ulteriori questioni, il ricorso risulta infondato e va rigettato;
- in considerazione dell'effettivo svolgimento di ore suppletive rispetto all'ordinario orario di lavoro, come risultante dal foglio di turnazione mensile sottoscritto dal Capo del Servizio Tecnico dell'Ospedale di Modica (doc. 1 fasc. ricorrente), sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.L. n. 535/2011, ogni diversa istanza disattesa;

1. **rigetta** il ricorso;
2. **compensa integralmente** le spese di lite.

Modica, 10.3.2015

*Il Giudice del lavoro*  
(dott.ssa Rada V. SCIFO)

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa  
*[Signature]*

TRIBUNALE DI RAGUSA  
Depositato in Cancelleria il  
11 MARZO 2015  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa  
*[Signature]*

*[Signature]*  
EX MODICA



Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: [danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it](mailto:danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it))  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento (Legge 18 agosto 2014 n. 114)**

**del Servizio Legale della ASP di Ragusa)**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Occhipinti Giuseppe c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa, Giudice del lavoro – sentenza n.679 del 27.10.2014)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: €33.752,04 – fascia **Da € 26.000,01 a €52.000**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**


<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 1.545,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 572,50
Fase di trattazione istrutt.	€ 1.253,00
Fase decisionale	€ 1.395,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 4.765,50</b>	

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5** € 4.765,50

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAGUSA

S. 679/14  
R. 1000/11  
C. 8285

n.1000/2011 R. Gen. lav. prev.

Dispositivo n.

In funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gaetano Dimartino,  
nella causa vertente

TRA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa**, in persona del legale  
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. D. Vallone

- **ricorrente-opponente** -

E

**OCCHIPINTI Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Occhipinti,  
giusta delega a margine della memoria di costituzione

- **resistente-opposto** -

all'udienza del 27 ottobre 2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


avente ad oggetto : *opposizione a decreto ingiuntivo.*

mediante lettura del dispositivo in calce.

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 21.4.2011 l'A.S.P. di Ragusa ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/11 emesso da questo Tribunale il 24.2.2011 e notificato il 14.3.2011, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di Giuseppe Occhipinti, della somma di € 33.752,04, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive dovute per l'espletamento di incarico dirigenziale, consistente nella direzione di struttura semplice presso la c.d. "unità multidisciplinare" di Ragusa.

A fondamento dell'opposizione l'A.S.P. ha, in particolare, dedotto che all'atto di conferimento del citato incarico dirigenziale - intervenuto, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente in via monitoria, in data 6.10.2004 - non ha poi fatto seguito la stipula del contratto individuale tra




l'amministrazione ed il dirigente incaricato, in contrasto con la previsione dell'art. 28, co. 5, del CCNL della dirigenza medica; ne conseguirebbe che, in difetto di tale contratto, è mancata la determinazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse economiche ed umane assegnate, degli obblighi dei contraenti, ed anche della retribuzione spettante al dirigente.

L'Azienda sanitaria ha altresì sostenuto che la struttura semplice oggetto del conferimento di incarico dirigenziale non sarebbe mai stata attivata, atteso che nessuna negoziazione periodica degli obiettivi alla stessa correlati risulta esservi stata e che l'ente non ha mai assegnato al medico preposto ed alla struttura specifiche risorse strumentali e finanziarie; conseguentemente il dirigente nominato non ha mai avuto modo di compiere alcuna effettiva attività gestionale squisitamente propria dell'incarico in esame.

Il ricorrente in via monitoria si è tempestivamente costituito in giudizio, sostenendo articolatamente la fondatezza della pretesa monitoria.

Ha in particolare sostenuto l'irrilevanza della mancata stipula del contratto contenente l'incarico dirigenziale, atteso che la nomina contenuta nel provvedimento del 6.10.2004 era immediatamente esecutiva e non condizionata alla stipula di alcun contratto e che tale contratto, in mancanza della previsione normativa di un onere formale *ad substantiam*, doveva ritenersi validamente concluso *per facta concludentia*; ha dedotto che nessun dato formale può elidere lo svolgimento di fatto delle mansioni di dirigente di struttura semplice; ha evidenziato che in molteplici suoi atti ufficiali l'amministrazione opponente avrebbe dimostrato di ritenere validamente istituita ed operante la struttura semplice denominata Unità multidisciplinare di Ragusa.

Il ricorrente in via monitoria ha viepiù allegato di essersi continuativamente occupato, dal 1996 all'attualità, di: designare il personale incaricato dell'osservanza del divieto di fumo; impartire tutte le necessarie disposizioni di servizio al personale addetto all'unità disciplinare composto di circa quindici elementi; esprimere le valutazioni annuali del medesimo personale, anche al fine dell'attribuzione della parte incentivante della retribuzione; ha sottolineato come la predetta unità sia stata individuata come autonomo centro di costo all'interno dell'azienda, contrassegnato da uno specifico codice e sia stata censita a livello nazionale dal Ministero della Salute.



Assunte prove testimoniali, la causa, previa concessione di termine per note difensive, viene oggi decisa dopo aver sentito i difensori delle parti.


Nel merito, è opportuno muovere dall'individuazione della nozione di 'incarico dirigenziale', ravvisandone in particolare le caratteristiche essenziali, tenuto conto del fatto che esso viene conferito ad un dipendente pubblico che già riveste la qualifica di dirigente.

Soccorre allo scopo il dettato dell'art. 19 D.lgs. 165/2001, laddove, al comma 1°, è previsto che, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e della scelta del dirigente cui affidarlo, si tiene conto della "natura" e delle "caratteristiche degli obiettivi prefissati" e della "complessità della struttura interessata" e, correlativamente, al comma 3°, si statuisce che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati".

Dal dettato normativo si desume che *l'id proprium* dell'incarico dirigenziale consiste nella gestione di una struttura organizzativa in funzione del conseguimento di obiettivi predeterminati, cui si correla, all'evidenza, la disponibilità di apposite risorse finanziarie.

Più in particolare, a determinare l'essenza dell'incarico dirigenziale concorrono l'assegnazione di specifici obiettivi e la correlata attribuzione di risorse umane e materiali per raggiungerli, ciò che rende concretamente funzionale, in rapporto ai precipi risultati da conseguire, la struttura affidata alla gestione del dirigente e che, per l'appunto, è definita dall'art. 27, co. 3, CCNL della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 come "l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie".

Nello stesso senso depone il tenore dell'art. 16, co. 1, lett. b), D.lgs. 165/2001, a mente del quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro, "attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali", norma alla quale è correlata l'altra, contenuta nell'art. 17, co. 1, lett. b), dello




stesso decreto legislativo, secondo cui i dirigenti, tra l'altro, "curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi affidati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate".

Con riguardo al caso di specie, sebbene nell'atto di conferimento dell'incarico del 6 ottobre 2004, a firma del direttore generale della allora A.U.S.L. 7 di Ragusa, la "unità multidisciplinare - Ragusa" venga effettivamente definita come "struttura semplice", tuttavia non v'è prova che tale entità sia stata dotata di specifiche risorse (umane, tecniche o finanziarie) in funzione del perseguimento di predeterminati obiettivi.

In ogni caso, difetta - per non essere mai stato stipulato - il contratto individuale accessorio all'atto di conferimento dell'incarico, contratto che deve fare seguito al conferimento dell'incarico stesso, essendo deputato a definire "tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito" (così stabilisce l'art. 28, co. 5, CCNL della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 - "... il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito", previsione quest'ultima poi integrata dall'art. 24, co. 6, del CCNL area dirigenza medico-veterinaria SSN parte normativa quadriennio 2002-2005, secondo cui "il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salva diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale").

In termini più generali deve trovare applicazione nel caso che ci occupa il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità: "In tema di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali, secondo la disciplina contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001 (con riguardo sia al testo originario che a quello modificato dall'art. 3 legge n. 145 del 2002), l'atto di conferimento, a necessaria struttura unilaterale non ricettizia, ha natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, dell'indicato decreto, la cui formale adozione rileva esclusivamente sul piano dell'organizzazione e ai fini dei controlli interni di cui al comma terzo dello stesso articolo; ne consegue



che, pur essendo idoneo a ingenerare nel designato l'aspettativa al perfezionamento della fattispecie attributiva dell'incarico, tutelata con il rimedio risarcitorio per l'eventuale lesione dannosa di legittimo affidamento, rispetto all'incarico al quale aspira, non gli attribuisce, prima della stipulazione del contratto, diritti ulteriori e diversi da quelli dei quali non fosse già titolare di fronte al potere organizzativo retto dal diritto privato" (Cass. n. 5659 del 20/03/2004).

Sotto un convergente angolo prospettico la Cassazione ha altresì affermato che "in tema di impiego pubblico privatizzato, il personale iscritto nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali acquista la qualifica dirigenziale soltanto mediante contratto individuale di lavoro con l'amministrazione, senza che costituisca titolo per l'insorgenza del diritto e del corrispondente obbligo né l'esito di procedure concorsuali né l'atto, unilaterale e non recettizio, di conferimento dell'incarico dirigenziale, ovvero ogni altro atto preliminare che preceda la stipulazione del contratto" (sez. lav., n. 4275 del 23/02/2007).

Si osserva anche che l'atto di conferimento del 6.10.2004 non reca una puntuale descrizione del contenuto dell'incarico dirigenziale ipoteticamente assegnato al dr. Occhipinti, atteso che molto laconicamente tale provvedimento si limita a fissare la durata triennale dell'incarico e ad attribuire la posizione retributiva connessa all'incarico di tipo B di cui all'art. 27 c.c.n.l. 1998-2001; per contro prevede oggi l'art. 19, comma 3, D.lgs. 165/2001, nel testo riscritto dall'art. 3, co. 1, lett.b), L. 145/2002, ai sensi del quale il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni", mentre al contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico, spetta - ai sensi dell'art. 19 in commento - di definire "il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24".

Da quanto fin qui esposto emerge che nel caso in esame non solo è mancato un contratto individuale di lavoro idoneo ad attribuire all'opposto la qualifica di direttore di struttura semplice, con tutti i connessi diritti e



obblighi, ma è mancato "a monte", cioè sul versante dell'organizzazione interna (o, comunque, non vi è prova che sia mai intervenuto) un atto aziendale che abbia conferito ad un determinato plesso di uffici dell'ente – nel caso di specie, quello denominata "unità multidisciplinare di Ragusa" – un'autonomia di gestione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi predeterminati, sufficiente a qualificare tale articolazione interna come "struttura semplice".


Come già rilevato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello stesso c.c.n.l. per la dirigenza medica invocato a fondamento della pretesa retributiva, per struttura semplice si intende *"l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie"*.

L'A.S.P. ha contestato di aver mai attribuito alla struttura di cui si controverte peculiari obiettivi da raggiungere né tanto meno risorse economiche, umane e strumentali da gestire per lo specifico scopo. Ha dedotto cioè di non aver mai conferito alla predetta articolazione interna le caratteristiche proprie di una "struttura semplice"; in pratica la circostanza che in taluni atti interni l'unità operativa venga definita struttura semplice e che il dirigente medico preposto alla stessa sia stato qualificato in altri atti come dirigente di struttura semplice, avrebbe una rilevanza meramente nominalistica senza però incidere sulla sostanza della questione, cioè sulla mancanza di un atto aziendale istitutivo di una struttura semplice con le caratteristiche imposte dal citato art. 27, co. 3 del contratto collettivo.

Né la parte opposta, attrice sostanziale nell'odierno giudizio, ha dato la prova che l'Unità multidisciplinare sia stata invece elevata a dignità di struttura semplice, con la espressa definizione di specifici obiettivi da perseguire e la contestuale assegnazione di risorse umane, strumentali, economiche funzionali allo scopo.

Anzitutto, non prova l'istituzione della struttura semplice la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare, le buste paga prodotte: il fatto che in esse il dott. Occhipinti sia qualificato come dirigente medico S/S (cioè di struttura semplice) ha, come già detto, una rilevanza meramente nominalistica ma non prova in alcun modo il presupposto delle differenze retributive rivendicate.

Ugualmente inidonea è la corposa documentazione allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione; dalla quale si evince tra



l'altro che il dott. Occhipinti, fin dal 2005, si è occupato di individuare il personale incaricato di assicurare l'osservanza del divieto di fumo, ai sensi della relativa disciplina (all. 7), di attribuire annualmente al personale addetto all'Unità il punteggio rilevante ai fini dei controlli di professionalità e del premio di risultato (all. 8), di autorizzare la fruizione di ferie e permessi da parte dello stesso personale (rectius: di esprimere il parere, in ordine alle compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio, della fruizione di ferie e permessi), di esprimere il parere di congruità sui preventivi elaborati da potenziali fornitori (all. 14).

A ben vedere, lo svolgimento di questi compiti, non contestato dall'opponente, non prova che l'unità multidisciplinare abbia acquisito le caratteristiche di struttura semplice e che il dott. Occhipinti abbia operato come direttore di tale struttura; prova soltanto che a lui competevano anche compiti di organizzazione del personale e di gestione amministrativa.

Tuttavia, non è controverso che egli abbia rivestito nell'intero periodo in contestazione la qualifica di dirigente medico di ruolo dell'Azienda sanitaria; ed è dunque naturale che egli, oltre all'attività sanitaria, dovesse anche coordinare il lavoro del personale parasanitario operante nell'unità multidisciplinare (fisioterapisti e logopedisti); e che, in quanto diretto superiore di tali operatori, esprimesse le valutazioni di professionalità, impartisse loro direttive, vigilasse sul loro operato.

Tuttavia, non è questo l'oggetto del giudizio.

Qui si discute della spettanza o meno di voci retributive che il c.c.n.l. riconosce non al dirigente medico *tout court* ma al dirigente medico cui sia stato conferito l'incarico di responsabile di struttura semplice: cioè della c.d. retribuzione di posizione, per una parte fissa e per l'altra variabile, che il contratto determina in una certa misura per i medici che abbiano l'incarico di struttura semplice; è pacifico infatti, risultando dalle buste paga, che il ricorrente in via monitoria abbia percepito la minore retribuzione di posizione, fissa e variabile, prevista per i medici qualificati dal c.c.n.l. come "dirigenti equiparati" ed abbia agito in giudizio per ottenere il pagamento delle sole differenze retributive.

Dunque, non si tratta di provare lo svolgimento di mansioni dirigenziali, ma di provare di avere effettivamente espletato l'incarico di responsabile di struttura semplice.



Su questo aspetto la documentazione esaminata è muta; anzitutto, anche sul piano letterale gli atti allegati non definiscono l'unità multidisciplinare come struttura semplice ma solo come unità operativa.

In ogni caso essa non prova che a tale articolazione interna dell'azienda sanitaria siano stati periodicamente assegnati degli obiettivi da raggiungere e, contestualmente, delle risorse economiche, umane e strumentali da gestire allo scopo.

A ben vedere la documentazione passata in rassegna prova soltanto che l'unità multidisciplinare aveva una rilevanza organizzativa interna nell'azienda sanitaria, tanto che le era preposto un dirigente medico di 2° livello, il quale aveva come primario obiettivo quello di coordinare il personale e di impartirgli le necessarie disposizioni di servizio.


Ma questo non equivale ad avere la disponibilità di risorse umane o tecniche da gestire discrezionalmente in vista del raggiungimento di obiettivi predeterminati.

Per tali ragioni anche le prove testimoniali assunte non sono utili a corroborare la pretesa monitoria.

I testi indicati da parte opposta, per lo più fisioterapisti e logopedisti, hanno confermato le mansioni sopra descritte, già emergenti dalla documentazione in atti. Anche il teste Mandarà, nell'affermare che l'Unità multidisciplinare costituiva una struttura semplice, esprime più che un dato obiettivo una valutazione personale, giacché non spiega cosa distinguesse la struttura semplice da altre articolazioni organizzative più elementari prive dei requisiti di cui all'art. 27, 3° co. c.c.n.l.

Lo stesso aggiunge poi che il ricorrente non aveva un budget, inteso come portafoglio da spendere.

Vero è che le risorse contemplate dalla richiamata disposizione negoziale non necessariamente devono essere anche finanziarie, ben potendo essere solo umane o tecniche; tuttavia, alla luce della documentazione in atti e delle prove testimoniali, non è possibile affermare che il ricorrente avesse la responsabilità di risorse umane. Certamente come dirigente medico assumeva anche decisioni inerenti al personale, come le valutazioni di professionalità e le direttive sull'attività parasanitaria da costoro svolta; ma questo non vuol dire che fosse lui a decidere come impiegare le risorse umane.



Infatti, proprio dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione si evince come, anche per ciò che concerne le assegnazioni del personale alla struttura, egli non avesse autonomia alcuna; non spettava per es. a lui l'affidamento degli incarichi semestrali per coprire i posti vacanti, come si evince dalla numerose richieste di prolungamento degli incarichi in atti inviate al direttore sanitario. Non era suo compito neppure autorizzare le assenze ma solo rilasciare un parere sulle stesse.

In definitiva non è provato che l'articolazione amministrativa di cui si controverte abbia per espressa determinazione aziendale assunto i caratteri propri della struttura semplice; e neppure è provato che l'opposto abbia di fatto svolto, oltre alle funzioni dirigenziali connaturate alla sua qualifica, anche le mansioni proprie del direttore di struttura semplice.

Il decreto opposto va dunque revocato.

In considerazione delle peculiarità della controversia e della circostanza che l'amministrazione opponente ha emanato atti e tenuto comportamenti suscettibili di ingenerare fraintendimenti ed aspettative, le spese della fase di opposizione vanno interamente compensate.


P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente decidendo:


revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa tra le parti le spese della fase di opposizione.

Ragusa, 27 ottobre 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Manlio LA CIURA)



Il Giudice del lavoro  
(Gaetano Dimartino)





Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it)  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento (Legge 18 agosto 2014 n. 114)**

**del Servizio Legale della ASP di Ragusa)**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

ASP Rg c\ Galanti Bertina

(c\o Tribunale Ragusa, Giudice del lavoro in composizione Collegiale – Ordinanza del  
06.11.2014 proc.n. 2265\14)

(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro proc.to cautelare**

Valore della Causa: Indeterminato basso

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 160,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 810,00
Fase di trattazione dibattimentale	€ 180,00
Fase decisionale	€ 1.145,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.295,00</b>	

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5** € 2.295,00

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGÉ

avv. Danilo Vallone







TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale di Ragusa, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore Barracca  
Dott. Guglielmo Trovato  
Dott. Giovanni Giampiccolo

Presidente  
Giudice  
Giudice rel.

- letti gli atti e instaurato il contraddittorio;
  - sciogliendo la riserva, lette le note autorizzate;
  - udita la relazione del giudice relatore;
- ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto nel procedimento 2265/2014 R.G.;

DA

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Vallone;

CONTRO

Galanti Bertina, rappresentata e difesa dall'avv. N. Cortese;

OGGETTO: Lavoro pubblico contrattualizzato; dirigenti sanitari; turni di pronta disponibilità

Rilevato e ritenuto che:

1. Il reclamo va accolto per difetto di *periculum in mora*. Il superamento del limite non tassativo (*di regola non più di*) di dieci turni di pronta disponibilità al mese, venendo compensato con apposito indennizzo e comunque essendo suscettibile di risarcimento del danno in termini pecuniari, può trovare "argine" per via giudiziaria cautelare soltanto se ed in quanto può pregiudicare diritti della persona non suscettibili di ristoro economico, come il diritto alla salute ed al recupero delle energie psicofisiche.
2. Nel caso di specie era preciso onere del medico radiologo ricorrente allegare e dimostrare che il maggior numero di turni di pronta disponibilità prestati (turni di 12 ore di notte o in giorni festivi) - nelle forme della c.d. reperibilità passiva, che non comporta il permanere del medico nella struttura sanitaria - si sia tradotto in aggravio insostenibile, o comunque oltremodo gravoso, del carico di lavoro.
3. Siffatto onere probatorio non può dirsi assolto: 1) rinviando ai dati scarsamente intellegibili ritraibili dai prospetti paga, come avvenuto nel





giudizio di prima fase; 2) cumulando nella memoria di difesa avverso il reclamo dell'azienda le ore di straordinario prestate per ogni mese, senza precisare la "quota imputabile" ai turni di pronta disponibilità successivi al decimo; 3) tenuto conto del debito orario comunque maturato dalla ricorrente e della possibilità di fruirla, a scelta del medico, di riposi compensativi dopo lo svolgimento di lavoro straordinario o dopo il turno di reperibilità prestato in giorno festivo (sia pure, in questo caso, senza riduzione del debito orario).


4. Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che l'azienda non riesce (come invece dovrebbe) ad organizzare il lavoro e la struttura nel rispetto del limite dei dieci turni di pronta disponibilità, sia pure inteso come limite di massima; va infatti sottolineato che una media di 15 turni al mese, registratasi nell'ultimo semestre, non appare ragionevole, tanto più se detto superamento tende ad assumere, come pare, carattere stabile e strutturale.

P. Q. M.

in riforma dell'impugnata ordinanza del 10.7.2014 rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.  
Così deciso in Ragusa il 6 novembre 2014



Il Presidente  
(Dott. Salvatore Barracca)



**TRIBUNALE DI RAGUSA**

Direzione in cancelleria  
Oggi 11/11/2014

**CANCELLIERE**

(Antoniana Cecchino)





Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it)  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento (Legge 18 agosto 2014 n. 114)**

**del Servizio Legale della ASP di Ragusa)**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Campione Giuseppe c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa ex Modica, Giudice del lavoro – sentenza n.166 del 21.04.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: €22.949,70 – fascia **Da € 5.201 a € 26.000**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 867,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00
Fase di trattazione	€ 781,20
Fase decisionale	€ 770,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.788,70</b>	

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5** € 2.788,70

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 166/2015  
Cron. 532/15

**IL TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX TRIBUNALE DI MODICA**

In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rada V. Scifo, all'udienza di discussione del 21 aprile 2015, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato le seguente

**SENTENZA  
ex art. 281 series c.p.c.**

nella causa iscritta al R.G.L. numero 5/2010, avente ad oggetto "retribuzione",  
promossa

da

**ASP- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 7**, rappresenta e  
difesa dall'avv. Danilo Vallone; -opponente-

contro

**CAMPIONE GIUSEPPE**, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piccione e Barbara  
Arena; -opposto-

\*\*\*

Rilevato che:

- Con ricorso depositato il 4.1.2010, l'ASP n. 7 di Ragusa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 130/2009 emesso dal Tribunale di Modica il 16.11.2009 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di Campione Giuseppe dell'importo di euro 22.949,70 oltre interessi e spese per l'attività, svolta dal 1.2.2005, di Responsabile della Struttura Semplice dell'unità operativa "riabilitazione cardiologica" del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Modica in virtù delle disposizioni contrattuali (art. 42 CCNL del 3.11.2005, art. 5 del CCNL del 5.7.2006, art. 20 del CCNL del 17.10.2008) che prevedono la retribuzione minima contrattuale spettante ai dirigenti medici;
- ha in particolare dedotto l'opponente: a) che la procedura di conferimento dell'incarico non si era perfezionata, non essendo stato stipulato il contratto

1

individuale previsto dal CCNL del 5.12.1996; b) mancanza del consenso da parte del dirigente ex art. 24, comma 6, CCNL Dirigenza Medica 2002/2005; c) che la Struttura Semplice in questione non risultava di fatto essere mai stata attivata;


- con memoria depositata il 25.9.2010 si è costituito Campione Giuseppe chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, la condanna della resistente a corrispondergli un indennizzo, determinato anche in via equitativa sulla base della retribuzione minima contrattuale, per l'attività connessa alle responsabilità di dirigente della struttura semplice di cui all'atto aziendale del 10.8.2002 e della nota n. 781 del Dirigente Generale del 21.3.2005;

- la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali ed a seguito di vari rinvii è stata fissata all'udienza odierna per la discussione e decisione.

Ritenuto che:

- giova premettere che nel lavoro con la Pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale; da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, ai sensi dell'art. 19, comma 1, d. lgs. 165/2001, l'inapplicabilità al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass., Sez. lavoro, 30-12-2009, n. 27888).

- invero, la disciplina dell'inquadramento del personale del pubblico impiego privatizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema della contrattazione collettiva del settore pubblico il cui potere non è assoggettato al limite dell'inderogabilità delle norme dettate in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. In tal senso infatti nel sistema della disciplina del lavoro pubblico contrattuale l'art. 2103 non può trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilevanza, ai fini dell'inquadramento, alle mansioni svolte che, secondo il disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non possono avere effetto ai fini



dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali. A tale conclusione si giunge, per costante giurisprudenza, in ragione della specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento alla normativa del 2001 che, regolamentando in maniera puntuale l'inquadramento del personale dirigenziale, attribuisce, per la parte rimanente, piena delega alla contrattazione collettiva che può intervenire senza essere assoggettata al limite delle norme del lavoro subordinato privato (cfr. App. Campobasso, 08-10-2012);

- orbene, trattandosi, nel caso di specie, di incarico dirigenziale conferito ad un dipendente pubblico che già riveste la qualifica di dirigente, si rileva il dettato dell'art. 19 D.lgs. 165/2001, laddove, al comma 1, è previsto che, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e della scelta del dirigente cui affidarlo, si tiene conto della "natura" e delle "caratteristiche degli obiettivi prefissati" e della "complessità della struttura interessata" e, correlativamente, al comma 3, si statuisce che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati";

- più in particolare, l'*id proprium* dell'incarico dirigenziale consiste dunque nella gestione di una struttura organizzativa in funzione del conseguimento di obiettivi predeterminati, cui si correla, all'evidenza, la disponibilità di apposite risorse finanziarie; l'essenza dell'incarico dirigenziale è quindi individuabile nell'assegnazione di specifici obiettivi e nella correlata attribuzione di risorse umane e materiali per raggiungerli, ciò che rende concretamente funzionale, in rapporto ai precipi risultati da conseguire, la struttura affidata alla gestione del dirigente e che, per l'appunto, è definita dall'art. 27, co. 3, CCNL della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 come "l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie";

- nello stesso senso depone il tenore dell'art. 16, co. 1, lett. b), D.lgs. 165/2001, a mente del quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro, "attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali", norma alla quale è correlata l'altra, contenuta



nell'art. 17, co. 1, lett.b), dello stesso decreto legislativo, secondo cui i dirigenti, tra l'altro, *"curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi affidati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate"*;

- inoltre, come oggi prevede l'art. 19, comma 3, D.lgs. 165/2001, nel testo riscritto dall'art. 3, co. 1, lett. b), L. 145/2002, il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua *"l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"*, mentre al contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico, spetta – ai sensi dell'art. 19 in commento – soltanto di definire *"il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24"*;

Nel caso di specie, dal compendio probatorio assunto si evince che:

- a) il ricorrente riveste la qualifica di dirigente medico in servizio alla S.C. Cardiologia del Pronto Soccorso di Modica presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (cfr. doc. 2 fasc. ASP e n. 6 fasc. opposto);
- b) Con delibera del 7.2.2005 il ricorrente ha ricevuto l'incarico di dirigente responsabile di struttura semplice *"riabilitazione cardiologica – P.O. Modica"* per anni tre e con decorrenza dal 1.2.2005, con la precisazione che *"al Dirigente sarà attribuita la posizione retributiva connessa all'incarico di tipo B"* (cfr. doc. n.5 opponente );
- c) alla scadenza dei tre anni, l'incarico non è stato rinnovato ;
- d) le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno rilevato l'assenza di attivazione della struttura semplice, non consentendo di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva attribuzione alla suddetta struttura di specifiche risorse in funzione di determinati obiettivi (cfr. dichiarazioni rese da Guarrasi Maria Ausilia all'udienza del 27.4.2012).

- a ciò si aggiunga che il ricorrente è stata assunta anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 5.12.1996, dovendosi pertanto applicare il CCNL del 22.7.2000 a mente del quale *"limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3*

(direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione ... ) comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente, anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art.13, comma 12" (art. 28, comma 5, citato CCNL, cfr. doc. n. 3 fasc. resistente); il successivo CCNL relativo al triennio 2002-2005 prevede che nel comma 5 dell'art. 28 CCNL 8.6.2000, dopo il primo periodo, sia inserita la previsione che il contratto debba essere stipulato entro 30 giorni salvo diversa proroga stabilita fra le parti;

- alla luce delle risultanze probatorie sopra riportate, occorre evidenziare che, pur prescindendo dall'esistenza di un atto o contratto che fissi l'oggetto dell'incarico dirigenziale conferito, non risulta nel caso di specie sottoscritto il suddetto contratto individuale, la cui mancanza, secondo la giurisprudenza consolidata dell'intestato Tribunale "è sufficiente a ritenere infondata la pretesa retributiva, ma anche, a monte, la prova che l'articolazione amministrativa cui la dirigente è stata preposta avesse non soltanto per definizione nominale ma per espressa determinazione aziendale, i caratteri propri della struttura semplice" (cfr. Tribunale di Ragusa, sent. n. 38/2013; dello stesso tenore Trib. Ragusa, n. 148/2014 e n. 777/2012);

- pertanto, in ragione delle considerazioni esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato; quanto alle spese, la peculiarità della questione e del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente, comunque suscettibile di creare aspettative e fraintendimenti, si ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio;

- le spese di fonoregistrazione, liquidate come in atti, per i motivi sopra esposti vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, ripartite nella misura di 1/2 a carico di ciascuna parte;

P.Q.M.



Il Tribunale di Ragusa (ex Modica), definitivamente decidendo nella controversia n. 5/2010 R.G.L., in accoglimento dell'opposizione proposta da ASP n. 7 di Ragusa al decreto ingiuntivo n. 130/2009, con ricorso depositato in data 4.1.2010,



1. **revoca** il decreto ingiuntivo opposto;
2. **compensa** integralmente le spese di lite;
3. **pone definitivamente** le spese di fonoregistrazione, liquidate come in atti, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico di ciascuna parte.

Modica, 21.4.2015

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Rada V. Scifo

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa



EX MODICA

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it)  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento (Legge 18 agosto 2014 n. 114)**

**del Servizio Legale della ASP di Ragusa)**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Barone Vincenzo c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa, Giudice del lavoro – sentenza n.677 del 27.10.2014)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminato basso**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**


<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 3.090,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.145,00
Fase di trattazione istrutt.	€ 170,00
Fase decisionale	€ 2.790,00
<b>Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 7.195,00</b>	

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 7.195,00**

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







S. 677/14  
No 864/10  
Cron. 8283

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAGUSA

n.164/2010 R. Gen. lav. prev.

Dispositivo n.

In funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gaetano Dimartino, nella causa vertente

T R A

**BARONE Vincenzo**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Gentile, in virtù di procura a margine del ricorso

- ricorrente -

E

**Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Vallone in forza di procura a margine della memoria di costituzione

- resistente -

all'udienza del 27 ottobre 2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto: *differenze retributive, mansioni superiori*  
mediante lettura del dispositivo in calce e delle ragioni di seguito esposte

**Ritenuto in fatto**

- che con ricorso depositato in data 3.2.2010 il dott. Vincenzo Barone ha convenuto in giudizio l'Azienda sanitaria provinciale esponendo: di essere stato assunto dall'Azienda Ospedaliera "Civile-Maria P. Arezzo" in data 7.9.1998 con qualifica di dirigente medico di I livello e di avere sempre prestato servizio presso l'Unità operativa di Radioterapia, salvo il periodo di trasferimento temporaneo ad altra azienda dal 4.9.2000 al 15.1.2001; che dal 21.5.2006, a seguito delle dimissioni del Direttore della U.O.C. di Radioterapia, dott. Maifredi, l'Azienda gli aveva di fatto conferito l'incarico di sostituirlo nelle more dello svolgimento della procedura di selezione finalizzata all'individuazione e alla nomina del nuovo primario; che lo svolgimento di tale attività si era protratto fino al 27.12.2006, ossia sino al momento in cui la procedura di valutazione comparativa si era



conclusa con l'individuazione del nuovo primario nella persona di esso ricorrente e la pressoché contestuale stipula del contratto individuale;

- il ricorrente ha dunque sostenuto di aver diritto alla corresponsione del trattamento retributivo del dirigente di secondo livello nel periodo ora considerato, comprensivo del trattamento economico accessorio; ha richiamato la giurisprudenza in materia e sottolineato come il provvedimento del Direttore generale prot. n. 8227 del 21 maggio 2001 abbia comportato l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione dell'unità operativa a lui affidata; ha sostenuto che del tutto irrilevante sarebbe il mancato conferimento dell'incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa ai sensi dell'art. 18 c.c.n.l. 1998/2001;

- in punto di diritto il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., non avendo ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro;

- ha quindi concluso chiedendo al giudice del lavoro adito di accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione del trattamento economico-retributivo corrispondente alla qualifica di Dirigente Sanitario di II livello quale responsabile della u.o.c. di radioterapia dal 21.5.2001 al 27.12.2006; per l'effetto di condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione di tutte le somme a tale titolo spettanti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- che si è ritualmente costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale, la quale ha contestato il ricorso, sostenendo che in particolare che il ricorrente mai avrebbe svolto le funzioni di dirigente medico di 2° livello, neppure quale incaricato della sostituzione del direttore titolare;

- ritenute superflue le prove orali richieste dalla parte convenuta, la causa, previa concessione di termine per note, viene oggi decisa;

#### **Considerato in diritto**

- il ricorrente assume di aver svolto per oltre un quinquennio le funzioni di dirigente medico di 2° livello, avendo diretto la struttura complessa di radioterapia nel periodo (21.5.2001-27.12.2006) in cui pacificamente tale servizio è rimasto privo di direttore;

- a fondamento di tale assunto la difesa attorea adduce principalmente il contenuto della nota del Direttore generale dell'allora Azienda Ospedali "Civile - M. P. Arezzo" prot. n. 8227 del 21.5.2001; dal relativo dato testuale, invero alquanto laconico, è opportuno prendere le mosse: "A seguito delle dimissioni del



dr. Maifredi e nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione finalizzate all'individuazione e alla nomina del nuovo Dirigente di Struttura del Servizio di Radioterapia, la S.V. continuerà a svolgere le funzioni di *referente* di tale U.O.";

- nella sua estrema sinteticità tale documento non consente di comprendere se, all'atto delle dimissioni del dirigente di struttura titolare, siano state attribuite al ricorrente mansioni e responsabilità diverse e ulteriori rispetto a quelle connaturate al profilo professionale di appartenenza (dirigente medico di 1° liv.); in realtà, la nota si limita a specificare che il dott. Barone avrebbe continuato a svolgere le funzioni di referente e, in tal modo, sembra riferirsi piuttosto che alla attribuzione di funzioni nuove alla prosecuzione di funzioni già in precedenza svolte;

- aggiungasi che alquanto ambiguo è il significato del termine 'referente'; certamente deve presumersi che il direttore generale dell'epoca intendesse riferirsi a qualcosa di diverso rispetto all'incarico di 'sostituto del direttore di struttura complessa', espressamente disciplinato dall'art. 18 del c.c.n.l. 1998-2001, che regola in modo articolato le sostituzioni del direttore di struttura complessa, distinguendole a seconda del tipo di assenza;

- in astratto è possibile che l'ambiguo provvedimento in esame abbia segnato l'inizio di un periodo nel quale, in via di fatto, il ricorrente è stato investito della responsabilità piena della struttura di radioterapia, svolgendo tutte le mansioni e i compiti propri del dirigente medico che un tempo era definito primario; tanto più non può escludersi tale evenienza in quanto l'Azienda convenuta non ha dedotto di avere, nel lungo periodo in contestazione, conferito incarichi temporanei di sostituzione ai sensi del co. 4 dell'art. 18 cit. o di avere utilizzato la facoltà prevista dal co. 8 dello stesso articolo, affidando la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico;

- tuttavia era onere del ricorrente provare di essere stato, in modo continuativo e pieno, preposto alla direzione della U.O.C.; a tale scopo non era sufficiente allegare la citata nota n. 82227 del 21.5.2001, che tace del tutto sui compiti concretamente demandati al dott. Barone nella singolare qualità di 'referente';

- invero, secondo le regole generali, l'attore avrebbe dovuto anzitutto descrivere puntualmente le mansioni proprie del ruolo di dirigente medico di 2° livello e poi dimostrare di averle continuativamente svolte nell'intero periodo cui si riferisce la sua rivendicazione;



- al primo onere ha sopperito la difesa dell'Azienda resistente la quale ha dedotto che connaturata alle funzioni gestionali e di responsabilità proprie del Direttore di struttura titolare di incarico quinquennale è la funzionalizzazione dell'attività svolta agli obiettivi e ai programmi aziendali annualmente predisposti, in funzione del miglioramento degli indici di rendimento della struttura, l'assunzione di misure volte a ottimizzare le condizioni di fruibilità delle prestazioni, l'adozione di protocolli clinici e diagnostici;
- ha ragione la stessa difesa nell'evidenziare che il ricorrente non ha allegato, prima ancora che provato, lo svolgimento di simili mansioni; non ha articolato mezzi di prova finalizzati a far comprendere le caratteristiche qualitative e quantitative dell'attività svolta nel periodo dal 21.5.2001 al 28.12.2006 e a far cogliere le differenze tra tale attività e quella svolta sino al maggio 2001 come dirigente di primo livello;
- né sono stati dedotti elementi da cui possa evincersi la sostanziale omogeneità dei compiti e delle responsabilità assunte dal ricorrente in tale periodo con quelli di cui è stato investito successivamente, in conseguenza della nomina a Direttore della stessa U.O.C.;
- tanto più quest'onere di allegazione avrebbe dovuto essere assolto con precisione in considerazione del fatto che nell'attuale assetto della dirigenza sanitaria, organizzata in un ruolo unico, la sostituzione del primario assente pacificamente non si configura come espletamento di mansioni superiori;
- né la documentazione allegata al ricorso, peraltro privo di specifici richiami alla stessa, consente di colmare il rilevato difetto di allegazione; basti considerare che lo svolgimento di funzioni gestionali e di organizzazione del lavoro altrui non era incompatibile con la qualifica rivestita dal ricorrente, che era pur sempre un dirigente medico;
- il ricorso deve essere quindi respinto;
- la controvertibilità fattuale della vicenda e la presenza di elementi di ambiguità nei provvedimenti assunti dall'amministrazione resistente inducono a compensare interamente le spese;

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente decidendo: rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ragusa, il 27.10.2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dot. Mario LA CURA)



Il Giudice del lavoro  
(dott. Gaetano Dimartino)



Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa  
avv. Danilo Vallone  
(p.e.c.: *danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it*)  
fax.n.0932.234343

**Nota spese ai sensi del Regolamento (Legge 18 agosto 2014 n. 114)  
del Servizio Legale della ASP di Ragusa)**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

---

Bianco Angela c\ ASP Rg

(c\o Tribunale Ragusa, Giudice del lavoro – sentenza n.167 del 21.04.2015)  
(Causa vinta con compensazione)

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: €.24.215,00 – fascia **Da € 5.201 a € 26.000**

**Parametro utilizzato: - MINIMO -**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 867,50
Fase introduttiva del giudizio	€ 370,00
Fase di trattazione	€ 781,20
Fase decisionale	€ 770,00

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.788,70**

**PROSPETTO FINALE**

**Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 2.788,70**

OLTRE CASSA PREV.LE ED ONERI RIFLESSI COME PER  
LEGGE

avv. Danilo Vallone







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX TRIBUNALE DI MODICA

Sent. 167/2010  
Cron. 535/10

In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rada V. Scifo, all'udienza di discussione del 21 aprile 2015, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato le seguente

**SENTENZA**  
*ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa iscritta al numero 15/2010 R.G.L., avente ad oggetto "retribuzione",  
promossa

da

ASP- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 7, rappresenta e  
difesa dall'avv. Danilo Vallone; -opponente-

contro

BIANCO ANGELA, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Piccione e Barbara  
Arena; -opposta-

\*\*\*

Rilevato che:

- Con ricorso depositato il 4.1.2010, l'ASP n. 7 di Ragusa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/09 emesso dal Tribunale di Modica il 16.11.2009 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di Bianco Angela dell'importo di euro 24.215,00 oltre interessi e spese per l'attività, svolta a far data dal 1.10.2004, di Responsabile della Struttura Semplice della "U.O.T. di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva" di Modica in virtù delle disposizioni contrattuali (art. 42 CCNL del 3.11.2005, art. 5 del CCNL del 5.7.2006, art. 20 del CCNL del 17.10.2008) che prevedono la retribuzione minima contrattuale spettante ai dirigenti medici;

1

- ha in particolare dedotto l'opponente: a) che la procedura di conferimento dell'incarico non si era perfezionata, non essendo stato stipulato il contratto individuale previsto dal CCNL del 5.12.1996; b) mancanza del consenso da parte del dirigente ex art. 24, comma 6, CCNL Dirigenza Medica 2002/2005; c) che la Struttura Semplice in questione non risulta di fatto essere mai stata attivata;
- con memoria depositata il 16.10.2010 si è costituita l'opposta chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, la condanna della resistente a corrisponderle un indennizzo, determinato anche in via equitativa, sulla base della retribuzione minima contrattuale, per l'attività connessa alle responsabilità di dirigente della struttura semplice di cui all'atto aziendale del 10.8.2002 e della nota n. 3184 del Dirigente Generale del 6.10.2004;
- la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali ed a seguito di vari rinvii è stata fissata all'udienza odierna per la discussione e decisione.

Ritenuto che:

- giova premettere che nel lavoro con la Pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale; da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, ai sensi dell'art. 19, comma 1, d. lgs. 165/2001, l'inapplicabilità al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass., Sez. lavoro, 30-12-2009, n. 27888).
- invero, la disciplina dell'inquadramento del personale del pubblico impiego privatizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema della contrattazione collettiva del settore pubblico il cui potere non è assoggettato al limite dell'inderogabilità delle norme dettate in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. In tal senso infatti nel sistema della disciplina del lavoro pubblico contrattuale l'art. 2103 non può trovare applicazione nella parte in cui



attribuisce rilevanza, ai fini dell'inquadramento, alle mansioni svolte che, secondo il disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non possono avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali. A tale conclusione si giunge, per costante giurisprudenza, in ragione della specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento alla normativa del 2001 che, regolamentando in maniera puntuale l'inquadramento del personale dirigenziale, attribuisce, per la parte rimanente, piena delega alla contrattazione collettiva che può intervenire senza essere assoggettata al limite delle norme del lavoro subordinato privato (cfr. App. Campobasso, 08-10-2012);

- orbene, trattandosi, nel caso di specie, di incarico dirigenziale conferito ad un dipendente pubblico che già riveste la qualifica di dirigente, si rileva il dettato dell'art. 19 D.lgs. 165/2001, laddove, al comma 1, è previsto che, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e della scelta del dirigente cui affidarlo, si tiene conto della "natura" e delle "caratteristiche degli obiettivi prefissati" e della "complessità della struttura interessata" e, correlativamente, al comma 3, si statuisce che il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati";

- più in particolare, l'*id proprium* dell'incarico dirigenziale consiste dunque nella gestione di una struttura organizzativa in funzione del conseguimento di obiettivi predeterminati, cui si correla, all'evidenza, la disponibilità di apposite risorse finanziarie; l'essenza dell'incarico dirigenziale è quindi individuabile nell'assegnazione di specifici obiettivi e nella correlata attribuzione di risorse umane e materiali per raggiungerli, ciò che rende concretamente funzionale, in rapporto ai precipi risultati da conseguire, la struttura affidata alla gestione del dirigente e che, per l'appunto, è definita dall'art. 27, co. 3, CCNL della dirigenza medica e veterinaria 1998-2001 come "l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie";

- nello stesso senso depone l'art. 16, co. 1, lett. b), D.lgs. 165/2001, a mente del quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro, "attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi



che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali”, norma alla quale è correlata l'altra, contenuta nell'art. 17, co. 1, lett.b), dello stesso decreto legislativo, secondo cui i dirigenti, tra l'altro, *“curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi affidati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate”*;

- inoltre, come oggi prevede l'art. 19, comma 3, D.lgs. 165/2001, nel testo riscritto dall'art. 3, co. 1, lett.b), L. 145/2002, il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua *“l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”*, mentre al contratto individuale, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico, spetta – ai sensi dell'art. 19 in commento - soltanto di definire *“il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24”*;

Nel caso di specie, dal compendio probatorio assunto si evince che:

- a) la opposta riveste la qualifica di dirigente medico I livello Igiene e Sanità Pubblica di ruolo presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dal 6.12.1996 (cfr. doc. 2 fasc. ASP);
  - b) Con delibera prot. n. 3538 del 3.11.2004 la stessa ha ricevuto incarico di dirigente responsabile di struttura semplice *“U.O.T. di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva”* per anni tre e con decorrenza dal 1.10.2004, con la precisazione che *“al Dirigente sarà attribuita la posizione retributiva connessa all'incarico di tipo B”* (cfr. doc. n.6 fasc. opponente );
  - c) alla scadenza dei tre anni, l'incarico non è stato rinnovato ;
  - d) incerte le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio riguardo all'attivazione della struttura semplice, non risultando raggiunta la prova dell'effettiva attribuzione alla suddetta struttura di specifiche risorse in funzione di determinati obiettivi (cfr. dichiarazioni rese da Ferrera Giuseppe, Roccalva Giovanna, Bonomo Pietro e Guarrasi Maria Ausilia all'udienza del 24.6.2011);
- a ciò si aggiunga che la ricorrente è stata assunta anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 5.12.1996, dovendosi pertanto applicare il CCNL del 22.7.2000 a mente del



quale *“limitatamente ai dirigenti assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 (direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione ... ) comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito. Successivamente, anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l'art.13, comma 12”* (art. 28, comma 5, citato CCNL, cfr. doc. n. 3 fasc. resistente); il successivo CCNL relativo al triennio 2002-2005 prevede che nel comma 5 dell'art. 28 CCNL 8.6.2000, dopo il primo periodo, sia inserita la previsione che il contratto debba essere stipulato entro 30 giorni salvo diversa proroga stabilita fra le parti;

- alla luce delle risultanze probatorie sopra riportate, occorre evidenziare che, pur prescindendo dall'esistenza di un atto o contratto che fissi l'oggetto dell'incarico dirigenziale conferito, non risulta nel caso di specie sottoscritto il suddetto contratto individuale, la cui mancanza, secondo la giurisprudenza consolidata dell'intestato Tribunale *“è sufficiente a ritenere infondata la pretesa retributiva, ma anche, a monte, la prova che l'articolazione amministrativa cui la dirigente è stata preposta avesse non soltanto per definizione nominale ma per espressa determinazione aziendale, i caratteri propri della struttura semplice”* (cfr. Tribunale di Ragusa, sent. n. 38/2013; dello stesso tenore Trib. Ragusa, n. 148/2014 e n. 777/2012);
- pertanto, in ragione delle considerazioni esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato; quanto alle spese, la peculiarità della questione e del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente, comunque suscettibile di creare aspettative e fraintendimenti, si ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio;
- per gli stessi motivi, le spese relative alla fonoregistrazione, liquidate come in atti, vengono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico di ciascuna parte nella misura di 1/2;

P.Q.M.




TRIBUNALE DI RAGUSA  
EX MODICA  
R.G. L. n. 15/2010

Il Tribunale di Ragusa (ex Modica), definitivamente decidendo nella controversia n. 15/2010 R.G.L., in accoglimento del ricorso depositato in data 4.1.2010 da ASP n. 7 di Ragusa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/2009,

1. **revo**ca il decreto ingiuntivo opposto;
2. **compensa** integralmente le spese di lite;
3. **pone** definitivamente le spese relative alla fonoregistrazione a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, nella misura di 1/2 a carico di ciascuna parte.

Modica, 21.4.2015


Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Rada V. Scifo



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa



TRIBUNALE DI RAGUSA  
Depositato in Cancelleria il  
22 APRILE 2014  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Francesco La Rosa



EX MODICA